

**Coassicurazione: clausola di delega, limitazione di responsabilità e prescrizione  
Cassazione , sez. III civile, sentenza 28.01.2005 n° 1754**

In materia di coassicurazione la “clausola di delega”, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pure quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce con la limitazione di responsabilità di ciascun coassicuratore alla quota di sinistro sottoscritta, e non comporta, in mancanza del conferimento del potere di rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, che la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante possa essere interrotta da atti rivolti al solo delegato, quali la costituzione in mora o la evocazione in giudizio di quest’ultimo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1754 del 28 gennaio 2005, aderendo ad uno dei due orientamenti giurisprudenziali presenti sul punto (Cass. 22.5.1992, n. 6147; Cass. 22.6.2001, n. 8605; Cass. 9.6.2003, n. 9194; Cass. 12.12.1997, n. 12610).

Secondo l'altro orientamento la clausola di delega abilita il delegato a ricevere l'atto, con il quale l'assicurato da notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Cass. 28.8.2000, n. 11228).

**Cassazione**

**Sezione III civile**

**Sentenza 28 gennaio 2005, n. 1754**

**Svolgimento del processo**

La s.p.a. ITAM (industria tessuti a maglia) conveniva innanzi al tribunale di Milano la s.p.a. RAS (Riunione adriatica di sicurtà), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore degli importi ulteriori dovuti a titolo di risarcimento dei danni subiti e non riconosciuti dalla perizia contrattuale redatta il 12.7.1989, previa dichiarazione di nullità o annullamento o risoluzione della perizia medesima.

Esponeva: aveva stipulato polizza incendi e rischi industriali con la società convenuta in coassicurazione con Prudential, SAI, Cigna New Hampshire, Winthertur assicurazioni s.p.a., Norwich Union Fireinsurance society LTD, Previdente assicurazioni s.p.a., Compagnia Tirrena s.p.a., U.A.P. italiana s.p.a., Intercontinentale assicurazioni s.p.a., SAPA assicurazioni, Sun Insurance LTD, Commerciali Union; aveva subito l'incendio del magazzino materie prime con un danno di lire 15.785.402.706 alle dette materie e di lire 173.845.000 all'immobile; la perizia collegiale per la stima dei danni non era stata sottoscritta dal proprio perito, il quale aveva dichiarato di non condividere la metodologia degli altri due periti ed aveva presentato una propria valutazione.

La RAS si opponeva alla domanda ed evidenziava di avere sottoscritto solo una parte del rischio.

Chiamate in causa ad istanza dell'ITAM le altre coassicuratrici, ad eccezione della Prudential, le medesime si costituivano ed eccepevano la prescrizione.

Il tribunale accoglieva l'eccezione con sentenza non definitiva.

Su gravame dell'Itam la corte di appello di Milano rigettava l'eccezione, motivando come segue.

Per potere proporre una domanda in giudizio occorre avervi interesse e nella specie l'interesse fa difetto in relazione alla domanda di nullità o annullamento della perizia contrattuale; la prescrizione del diritto all'indennizzo (un anno) ha incominciato a decorrere dalla data nella quale l'ITAM è venuta a conoscenza dell'esito della perizia contrattuale; il termine è stato, tuttavia, interrotto dalla notifica dell'atto di citazione nei confronti non solo della convenuta in giudizio (la RAS), ma anche delle società coassicuratrici; la polizza contiene, infatti, clausola delega, con la quale è stata conferita alla RAS la rappresentanza sostanziale delle altre società in relazione a tutte le comunicazioni concernenti il contratto, tra le quali la citazione in giudizio;

citazione che assieme alla funzione processuale ne ha una sostanziale di costituzione in mora; ben vero che l'effetto interruttivo nei confronti dei soggetti estranei al giudizio è istantaneo, ma è pure vero che dalla citazione all'instaurazione del giudizio contro le altre società non è decorso il termine prescrizione.

Avverso la sentenza della corte di appello hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi AIG Europe S.A. - rappresentanza generale per l'Italia (quale incorporante della UNAT S.A.), SAI s.p.a., Ace insurance SANY - rappresentanza generale per l'Italia ACE ICNA Italy s.r.l. (quale incorporante della Cigna insurance company of Europe S.A.), Winthertur assicurazioni s.p.a. (anche quale incorporante della SAPA assicurazioni LTD e della intercontinentale assicurazioni s.p.a.), Commerciali Union s.p.a. (anche quale incorporante della Norwich Union Fire insurance society LTD), AXA Italia s.p.a. (quale incorporante della UAP italiana s.p.a.), Royal eSunalliance assicurazioni office LTD (quale incorporante della SUN insurance) - rappresentanza generale per l'Italia; altro ricorso ha proposto la Milano assicurazioni, deducendo un solo motivo; ad entrambi i ricorsi ha resistito l'ITAM, la quale ha proposto ricorsi incidentali condizionati affidati ciascuno ad un motivo; a questi ricorsi hanno resistito tutte le società assicuratrici sopra indicate ad eccezione della Milano; l'ITAM ha depositato memoria, cui è allegata istanza - proposta in precedenza - di riunione dei presenti ricorsi a quello avverso la sentenza definitiva della corte di appello pronunciata nel frattempo.

### **Motivi della decisione**

1. Non è possibile accedere alla richiesta di rinvio dei ricorsi fissati per l'udienza odierna al fine di consentirne la riunione a quello proposto avverso la sentenza definitiva.

Ribadito al riguardo l'insegnamento di questa Corte, secondo cui la riunione dei gravami è obbligatoria anche in sede di legittimità quando investano la medesima sentenza ed è soltanto facoltativa quando siano proposti contro la sentenza non definitiva e quella definitiva (Cass. 2.9.1995, n. 9288), va rilevato che la circostanza che il ricorso avverso la sentenza definitiva non risulti ancora assegnato alla sezione costituisce motivo più che sufficiente ad indurre al rigetto della richiesta.

2. I ricorsi contro la medesima sentenza vanno, invece, riuniti (art. 335 c.p.c.).

3. Sebbene proposto con atto autonomo, il ricorso della Milano assicurazioni assume carattere incidentale in quanto successivo a quello delle altre società assicuratrici e ciò in applicazione del principio dell'unità del processo di impugnazione (Cass. 16.3.2000, n. 3045).

4. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo di quello incidentale della Milano vanno esaminati congiuntamente per l'identità delle censure che muovono alla sentenza impugnata.

5. in particolare con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1911, 1314, 1387, 2943 c.c., 77 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice;

la corte di merito - si sostiene - ha ritenuto che la notifica della citazione alla RAS abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti delle società coassicuratrici, considerando che il contratto di coassicurazione contiene clausola di delega con attribuzione alla RAS della rappresentanza in ordine alle comunicazioni concernenti il contratto di assicurazione, compresa la costituzione in mora per il pagamento dell'indennizzo, e l'atto di citazione svolge, in aggiunta all'effetto processuale, quello sostanziale di costituire in mora il debitore; senonchè la Corte di Cassazione con la sentenza 12.12.1997, n. 12610, ha affermato il principio opposto e, del resto, non è riconducibile alle comunicazioni relative alla gestione del contratto di assicurazione la citazione in giudizio, "atto processuale tipicamente rivolto alla "vocatio in ius" di un soggetto nei cui confronti viene fatta valere una specifica e determinata pretesa"; in effetti, da un lato, la coassicurazione comporta distribuzione del rischio con esclusione della solidarietà e, dall'altro, l'art. 2943 c.c. si riferisce al compimento di atti giudiziari nei confronti del debitore e non di terzi, quali per l'appunto le società coassicuratrici che non abbiano conferito la rappresentanza processuale alla delegataria;

comunque, la corte di merito ha violato il disposto dell'art. 1362 c.c. in quanto nell'interpretazione della clausola di delega non ha tenuto conto del significato letterale delle espressioni adoperate e del contesto logico-sistematico, di tal che ha ritenuto che l'atto di citazione rientri nella comunicazione.

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale della Milano si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1911 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, deducendosi le medesime doglianze del motivo precedente con l'aggiunta di quella che la corte di merito non ha indicato la ragione per la quale l'attribuzione del potere di ricevere le comunicazioni riguardanti il contratto di assicurazione anche per conto delle società coassicuratrici consente di riconoscere all'atto di citazione - diretto ad ottenere la condanna della sola delegataria al pagamento dell'intero indennizzo - il significato di manifestazione della volontà di conseguire dalle dette società la quota da esse dovuta.

7. I motivi sono fondati e vanno accolti.

7.1. Occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte presenta sulla questione due orientamenti.

Secondo uno di tali orientamenti la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita il delegato a ricevere l'atto, con il quale l'assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Cass. 28.8.2000, n. 11228); secondo l'altro orientamento, la clausola di delega, pure quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce con la limitazione di responsabilità di ciascun coassicuratore alla quota di sinistro sottoscritta, sicchè, salvo il caso di conferimento al delegato di rappresentanza con procura rilasciata a norma dell'art.

77 c.p.c., la citazione di esso in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori (Cass. 22.5.1992, n. 6147; Cass. 22.6.2001, n. 8605; Cass. 9.6.2003, n. 9194; Cass. 12.12.1997, n. 12610).

7.2. A questo ultimo orientamento aderisce il Collegio ed in proposito considera quanto appresso.

7.3. Nel contratto di coassicurazione si attua la ripartizione del rischio tra i coassicuratori, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota di rischio che si è assunta e l'assicurato non può pretendere da lui il pagamento di una somma maggiore.

Anche quando è formalmente unico, il contratto genera separati rapporti assicurativi, in relazione ai quali ciascun assicuratore è titolare di autonome posizioni sostanziali e processuali, rimanendo escluso il vincolo della solidarietà (Cass. 26.1.1988, n. 661).

7.4. La clausola di delega o guida, mediante la quale i coassicuratori per ragioni di semplificazione conferiscono ad uno di essi (solitamente a quello che ha assunto la quota maggiore) la gestione della polizza e, cioè, il compimento di tutti gli atti inerenti allo svolgimento del rapporto assicurativo non interferisce con l'indicato regime e vale ad armonizzare il frazionamento della garanzia assicurativa con l'esigenza dello svolgimento unitario del rapporto (Cass. 12.12.1997, n. 12610).

Conseguentemente, il coassicuratore delegato, che sia citato in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo, è tenuto solo per la sua quota.

7.5. Pur in presenza di clausola di delega la costituzione in mora rivolta al coassicuratore delegato non vale ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante, se il medesimo non abbia conferito al coassicuratore delegato, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza, la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali (Cass. 5.8.1993, n. 8551) e secondo Cass. 20.4.1990, n. 3302, addirittura l'incarico di pagare l'intero importo dell'indennizzo.

7.6. La citazione in giudizio produce, oltre agli effetti strettamente processuali, anche effetti di natura sostanziale e tra essi l'interruzione della prescrizione, che si collega al suo valore di atto di costituzione in mora.

Questi effetti sono, tuttavia, limitati - salvo che la legge non disponga diversamente, come per le obbligazioni solidali ( art. 1310 c.c.) - nell'ambito soggettivo ed oggettivo nel senso che operano a favore ed in danno dei soggetti del rapporto processuale, non potendo incidere nella sfera giuridica di terzi estranei al giudizio, e limitatamente al diritto specificamente dedotto in causa, non potendosi estendere ad altre azioni, dato che ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione.

Ipotizzare l'estensione dell'efficacia interruttiva della citazione ai coassicuratori non direttamente coinvolti come parti del giudizio importa snaturamento della citazione.

Pertanto, la citazione in giudizio del coassicuratore delegato non vale ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti neppure quando il danneggiato pretenda il pagamento dell'intero indennizzo, salvo che al coassicuratore delegato non sia conferita la rappresentanza processuale a norma dell'art. 77 c.p.c. dei coassicuratori deleganti.

8. La sentenza impugnata non è conforme all'orientamento condiviso dal Collegio e va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame alla luce di tale orientamento e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

9. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili ed il secondo motivo del ricorso principale, con il quale sostanzialmente si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'interpretazione della clausola di delega.

10. Per effetto dell'accoglimento dei motivi sopra esaminati è venuto meno il condizionamento dei ricorsi incidentali della ITAM che vanno, perciò, esaminati.

11. Entrambi i ricorsi pongono - con un motivo ciascuno - censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c., 100 c.p.c., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di merito applicato nella specie il termine prescrizione di cui all'art. 1952 c.c. invece di quello previsto dall'art. 1442 stesso codice, ancorchè fosse stata proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell'indennizzo ed ancorchè le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull'an debeat e, cioè, sulla validità ed efficacia del contratto di assicurazione e sulla risarcibilità del danno subito dall'ITAM".

11.1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

11.2. La tesi di fondo della società ricorrente sembra essere che, proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale, il termine prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo è influenzato da quello relativo a tale domanda.

Senonchè i due termini sono assolutamente indipendenti, cosicchè quello del diritto all'indennizzo rimane di un anno tanto se sia proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale quanto se non lo sia, senza che le parti possano incidere sulla disciplina del termine mediante un collegamento tra la domanda di indennizzo e quella di annullamento.

#### **P.Q.M.**

**la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso della Milano; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; rigetta i ricorsi incidentali della ITAM; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2005.